

**NIDO D'INFANZIA COMUNALE  
CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE DEL NIDO D'INFANZIA SITO A  
TAIEDO  
PER IL PERIODO 5 (cinque) anni educativi, di cui il primo parziale a decorrere dalla  
data di sottoscrizione del contratto, pertanto fino al 31.08.2024**

ART. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 2	DESCRIZIONE DEI LOCALI.....	2
ART. 3	DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 4	FINALITA' DEL SERVIZIO.....	3
ART. 5	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 6	VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 7	STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 8	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'.....	4
ART. 9	OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO.....	5
ART. 10	PERSONALE ADDETTO E QUALIFICHE PROFESSIONALI.....	5
ART. 11	ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 12	SERVIZIO DI RISTORAZIONE.....	9
ART. 13	SERVIZIO DI PULIZIA.....	10
ART. 14	UTENZE E FORNITURE.....	10
ART. 15	OBBLIGAZIONI DEL COMUNE.....	10
ART. 16	FORNITURA DI ARREDI.....	11
ART. 17	ADDIZIONI.....	11
ART. 18	TARIFFE E PAGAMENTI.....	12
ART. 19	FORME DI FINANZIAMENTO.....	12
ART. 20	PREZZO DI GESTIONE.....	12
ART. 21	CONSEGNA DEI LOCALI E RICONSEGNA AL TERMINE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 22	AVVIAMENTO.....	13
ART. 23	RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.....	13
ART. 24	DOVERI DI COLLABORAZIONE E CON ALTRI SOGGETTI TERRITORIALI.....	14
ART. 25	INSERIMENTO DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.....	14
ART. 26	CONTROLLI.....	14
ART. 27	INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 28	TUTELA DEI LAVORATORI.....	14
ART. 29	PIANO DI SICUREZZA DEL SERVIZIO.....	15
ART. 30	CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ART. 31	DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE.....	17
ART. 32	PENALITÀ ESECUZIONE IN DANNO.....	17
ART. 33	DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE.....	19
ART. 34	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 35	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA.....	19
ART. 36	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE.....	20
ART. 37	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	20
ART. 38	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
ART. 39	FORO COMPETENTE.....	20
ART. 40	SPESE CONTRATTUALI.....	21
ART. 41	DISPOSIZIONI FINALI.....	21

## **ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.**

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di “Nido d’infanzia” nell’edificio di proprietà comunale, sito a Chions nella frazione di Taiedo, in piazza IV Novembre n. 5, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.
2. Nella gestione si intendono compresi: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività educative; l’iscrizione, la chiamata e l’ambientamento dei bambini; la cura e l’igiene personale dei bambini; l’acquisto e lo stoccaggio di generi alimentari, la produzione dei pasti e la loro distribuzione, compresa la necessaria assistenza al pasto; il servizio di pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi interni; le piccole riparazioni nei locali di pertinenza, l’emissione e l’incasso delle rette a carico delle famiglie, e quant’altro funzionalmente necessario per l’attività in oggetto.
3. La concessione prevede, inoltre, la fornitura, il montaggio e posa in opera di arredi, complementi di arredo, giochi e materiale didattico necessari per l’apertura del servizio, con l’esclusione dei grandi elettrodomestici della cucina.
4. Il concessionario realizzerà nell’ambito della concessione in oggetto i servizi innovativi, migliorativi e integrativi offerti in sede di gara.

## **ART. 2 DESCRIZIONE DEI LOCALI.**

1. Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il Comune mette a disposizione l’immobile che sarà dato in concessione d’uso a titolo gratuito alla ditta aggiudicataria per un periodo di durata pari a quella del contratto di concessione e non potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli della gestione del servizio oggetto di affidamento.
2. L’asilo nido si trova a Chions nella frazione di Taiedo, in piazza IV Novembre n. 5; la struttura è dotata di giardino.
3. La planimetria dei locali è allegata sub A) al presente Capitolato.
4. Gli spazi progettati consentono, rispetto alla normativa vigente, una capacità ricettiva di 44 utenti, di cui 10 lattanti.  
La cucina e gli spazi accessori ad essa come dispensa, servizi, docce e spogliatoi per il personale, sono sufficienti anche alla preparazione dei pasti in loco; tutti gli spazi sono conformi alla normativa vigente.

## **ART. 3 DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO.**

1. Il Nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie bambine e bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi, definito e disciplinato dalla vigente normativa.
2. La quantità numerica indicata per le sezioni dei bambini piccoli, medi e grandi può essere variata, fermo restando il limite massimo complessivo di 44 bambini di cui al massimo 10 lattanti.
3. La distinzione per gruppi di età può essere variata dall’equipe educativa addetta al nido d’infanzia, in relazione al progetto educativo presentato.
4. A titolo informativo si precisa che la struttura ha riaperto ad ottobre 2018 dopo un periodo di chiusura e che al momento in cui viene redatto il presente documento, per l’anno educativo 2018/2019 risultavano iscritti n. 6 bambini, di cui 4 residenti, non tutti a tempo pieno.  
Si informa inoltre che il numero dei nati del Comune è in media di n. 40 all’anno negli ultimi tre anni.

#### **ART. 4 FINALITA' DEL SERVIZIO.**

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo che concorre con le famiglie allo sviluppo e alla crescita dei bambini nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, al rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido d'infanzia integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo ed emotivo. Il nido d'infanzia mira a costruire un'alleanza educativa con le famiglie dei bambini accolti, e un rapporto fondato sulla fiducia e sulla collaborazione. Questa alleanza si concretizza nella stesura di un progetto educativo.
3. Il nido d'infanzia persegue i seguenti obiettivi:
  - offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell'autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all'esplorazione, alla comunicazione;
  - consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
  - sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
  - integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
  - tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale;
  - favorire per le famiglie la conciliazione tempo lavorativo / tempo di cura dei bambini.

#### **ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE.**

1. La durata della concessione è stabilita in n. 5 (cinque) anni educativi, di cui il primo parziale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, pertanto fino al 31.08.2024.
2. Il Comune mette a disposizione l'edificio a partire dalla data di aggiudicazione, allo scopo di permettere all'aggiudicatario di allestire gli spazi.
3. Al termine della presente concessione, in caso di cambio del concessionario, il gestore dovrà consentire all'eventuale subentrante l'accesso agli spazi e alle attività dal 15 agosto per la riorganizzazione del servizio.
4. Alla scadenza del contratto il concessionario è tenuto a continuare le prestazioni oltre il termine, alle stesse condizioni, nel caso in cui il Comune non abbia diversamente provveduto per l'affidamento del servizio, per il periodo necessario per l'espletamento di una nuova gara, comunque non superiore a sei mesi.

#### **ART. 6 VALORE DELLA CONCESSIONE.**

1. Il valore della concessione per i cinque anni (parziali) del nido d'infanzia è stimato in € 207.600,00 X 5 = 1.038.000,00, oltre IVA e comprende il valore stimato in base al numero presunto degli iscritti e le entrate provenienti da trasferimenti.

## **ART. 7 STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.**

1. Il nido d'infanzia ha una capacità ricettiva di 44 bambini, oltre l'incremento previsto ai sensi della vigente normativa. I dati si riferiscono alla capienza massima della struttura. Il Comune non garantisce il raggiungimento della copertura massima.
2. L'orario minimo di apertura del nido d'infanzia si articola quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 16.00, per un totale di 8 (otto) ore giornaliere, per 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì compreso.  
Eventuali ampliamenti dell'orario giornaliero previsto possono essere attivati nel corso del contratto con le modalità presentate in sede di gara.
3. Il servizio è reso al pubblico con un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia.  
Il Servizio viene sospeso solo in occasione delle giornate di festività nazionali o locali.
4. L'ammissione dei bambini al nido d'infanzia è disposta a cura e responsabilità dell'aggiudicatario, comprese le iscrizioni e relativa gestione amministrativa, nel rispetto della Carta dei servizi.
5. Il servizio deve essere organizzato in modo da dare piena applicazione alle seguenti indicazioni:
  - presenza nel nido d'infanzia del personale della Ditta necessario per la gestione del servizio presso la struttura (con particolare riferimento alle figure del coordinatore, degli educatori, del cuoco e degli addetti ai servizi generali) all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,45 e le ore 16,15 dei giorni dal lunedì al venerdì di ognuna delle settimane di apertura;
  - apertura minima del servizio per l'utenza da lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
  - fasce di frequenza dei bambini corrispondenti alle opzioni esercitabili dagli utenti all'atto dell'ammissione al servizio che prevedono le seguenti possibilità:
    - a) fascia di frequenza tempo parziale: 8.00 - 13.30 (comprensivo del pasto);
    - b) fascia di frequenza tempo pieno: 8.00 - 16.00;
  - entrata dei bambini nella finestra temporale compresa fra le ore 8,00 e le ore 9,00;
  - uscita dei bambini con una flessibilità compresa fra le ore 12.30 e le ore 13.30 nella fascia del tempo parziale, fra le ore 15.30 e le ore 16.00 nella fascia del tempo pieno;
  - ulteriore possibilità per i singoli utenti di utilizzare una fascia di frequenza ampliata, preventivamente concordata con l'aggiudicatario, sempre che tale orario di utilizzo non risulti configgente con le esigenze prioritarie del bambino e nel gruppo di bambini nel quale tale bambino è inserito, in conformità con il progetto educativo e l'articolazione del servizio presentato in sede di offerta.
6. Le altre regole inerenti all'organizzazione del servizio dovranno essere specificate nella Carta dei Servizi del nido d'infanzia Comunale che l'Aggiudicatario è tenuto ad adottare come specificato al successivo art. 9 comma 3 "Obbligazioni del Concessionario".

## **ART. 8 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'.**

1. Spetta al soggetto gestore presentare al Comune, prima dell'avvio del servizio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dai documenti attestanti la corrispondenza del servizio alle disposizioni di legge.
2. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario tutti i documenti in suo possesso e necessari ai fini della presentazione della SCIA.

## ART. 9 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO.

1. Il concessionario assicura la gestione del servizio di nido d'infanzia mediante un complesso di attività raggruppate nelle seguenti quattro categorie:
  - I. attività di coordinamento pedagogico e didattico;
  - II. attività di coordinamento organizzativo e amministrativo;
  - III. attività di cura e di educazione prestate ai bambini frequentanti;
  - IV. servizi ausiliari (mensa, pulizia, piccole manutenzioni...).
2. Il concessionario ha l'obbligo di dotarsi di arredi, attrezzature, complementi di arredo, giochi e quant'altro necessario a garantire il regolare e funzionale svolgimento del servizio, anche in conformità dell'offerta presentata in sede di gara.
3. L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare una Carta dei servizi del nido d'infanzia, che sia conforme a quanto previsto dal D.P.Reg. FVG 4 ottobre 2011 n. 230, alle disposizioni del presente capitolato e al progetto educativo presentato in sede di gara. Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario si rende disponibile a collaborare con il Comune nella stesura di un regolamento per il funzionamento dell'asilo nido.

## ART. 10 PERSONALE ADDETTO E QUALIFICHE PROFESSIONALI.

1. Al concessionario competono tutte le attività inerenti alla gestione del personale addetto al servizio (reclutamento, addestramento, controllo, coordinamento e formazione/aggiornamento) e alla sua eventuale sostituzione.

La quantità di personale destinata ad operare nel nido d'infanzia, la distribuzione numerica del medesimo fra le sezioni, l'articolazione degli orari di lavoro e delle relative turnazioni ed ogni altra misura inerente all'organizzazione del lavoro nel nido d'infanzia dovranno comunque garantire il rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini previsti dalla normativa vigente.
2. La Ditta concessionaria è tenuta a garantire l'applicazione di quanto da essa stessa previsto nel progetto tecnico presentato in sede di gara.
3. Il personale designato dovrà essere in possesso dei relativi titoli e qualifiche professionali previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. FVG 20/2005 e regolamenti attuativi.

I requisiti minimi richiesti per lo svolgimento dei compiti propri dei singoli profili professionali sono i seguenti:

  - per il **coordinatore**: esperienza professionale nei servizi educativi per la prima infanzia, da documentare, di almeno tre anni anche non continuativi con funzioni di coordinatore e possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 29 della L.R. 20/2005;
  - per l'**educatore**: esperienza professionale nei servizi educativi per la prima infanzia, da documentare, di almeno due anni anche non continuativi nell'ultimo quinquennio con funzioni di educatore e possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 29 della L.R. 20/2005;
  - per l'**addetto ai servizi generali**: esperienza professionale nei servizi educativi per la prima infanzia, da documentare, di almeno 12 mesi anche non continuativi nell'ultimo triennio, con funzioni di addetto ai servizi generali e diploma scuola secondaria di 1° grado;
  - per il **responsabile di mensa**: esperienza professionale pluriennale in servizi di mensa di comunità infantili, nell'ambito della quale risulti una esperienza specifica nel ruolo di conduttore responsabile della cucina (cuoco) di almeno due anni anche non continuativi e diploma di scuola secondaria di primo grado.

4. L'Aggiudicatario si impegna ad individuare un referente unico, incaricato di tenere i rapporti con il Comune.
5. L'Aggiudicatario si impegna ad impiegare nel servizio, per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire che il servizio sia reso con la necessaria continuità educativa ed organizzativa. In caso di assenza del personale titolare, qualunque sia il motivo che l'ha determinata, deve esserne immediatamente effettuata la sostituzione, nel rispetto dei rapporti numerici educatore/bambini, con unità di personale avente il medesimo profilo professionale e requisiti. La sostituzione di personale nel corso del servizio dovrà essere adeguatamente giustificata dalla Ditta e sarà sanzionata con apposite penali, ai sensi del successivo art. 32, qualora risulti priva di giustificazione ovvero qualora il Comune ritenga che la giustificazione addotta dalla Ditta non sia valida.
6. Il responsabile del competente servizio comunale ha facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto di capitolato che dimostri di non riuscire a garantire adeguate capacità operative e/o relazionali e comunque non idoneo a perseguire le finalità previste nel progetto educativo; il concessionario provvederà al massimo entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta o immediatamente qualora ne venga documentata l'urgenza.
7. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno mantenere il segreto d'ufficio ed osservare il dovere di riservatezza su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dal Comune.
8. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001.
9. In caso di violazioni da parte del personale impiegato nel servizio degli obblighi derivanti dai codici di comportamento citati nel precedente comma, il Comune sarà legittimato ad avviare la procedura di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPR 62/2013, sempre che si tratti di violazioni gravi e reiterate.
10. Prima dell'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice deve produrre un'autodichiarazione circa la propria non assoggettabilità, oppure il rispetto degli obblighi stabiliti e previsti dal D.Lgs. n. 39 del 2014 (lotta agli abusi e allo sfruttamento di minori), in relazione all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale per la verifica dell'esistenza di condanne per i reati previsti agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, dei soggetti ed operatori impiegati nell'attività svolta dall'impresa stessa.
11. Il personale dell'Aggiudicatario è tenuto a partecipare a percorsi di formazione non inferiori alle venti ore annuali riguardanti la prima infanzia, la programmazione e la verifica delle attività educative, nonché la promozione della partecipazione delle famiglie.  
L'Aggiudicatario è tenuto all'informazione dei dipendenti sui rischi di incendio legati all'attività, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza, ed alla relativa formazione.  
Ogni anno, entro il mese di novembre, l'Aggiudicatario deve trasmettere il piano delle iniziative di formazione che si ripromette di attuare nei confronti dei propri dipendenti nei dodici mesi successivi. Lo stesso piano deve esplicitare i nominativi dei dipendenti e dei docenti coinvolti, i contenuti formativi, nonché le date e le quantità.  
In ogni caso le suddette attività non dovranno pregiudicare lo svolgimento della normale attività di servizio e preferibilmente dovranno essere svolte in orario alternativo agli orari di apertura.

## **ART. 11 ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

**1.** La Ditta concessionaria provvede a trasmettere al Comune:

**a.** almeno due settimane prima dell'avvio del servizio, la Carta dei servizi del nido d'infanzia;

**b.** almeno 2 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco delle unità lavorative adibite all'espletamento del servizio, contenente, per ciascuna persona inserita in elenco, i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo, titolo di studio, esperienze professionali e lavorative maturate nei servizi educativi per la prima infanzia e in altri servizi, tipologia del contratto di lavoro utilizzato, regime orario settimanale previsto dal contratto stipulato con il lavoratore, orario di lavoro giornaliero e contratto collettivo di lavoro applicato, nonché una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Ditta attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente capitolato; alla dichiarazione la Ditta dovrà altresì allegare il curriculum vitae del personale impiegato (sottoscritto dall'interessato). Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e dei curriculum prodotti e di applicare in caso di non veridicità le sanzioni previste dall'art. 32 del capitolato provvedendo altresì all'inoltro alle competenti autorità giudiziarie dei relativi atti per l'accertamento dei reati di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione dovrà essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti impiegati nel corso del servizio, e dovrà pervenire entro 3 giorni dalla sostituzione;

**c.** entro 30 giorni dall'avvio del servizio, il piano organizzativo annuale del servizio i cui contenuti dovranno essere conformi al progetto presentato in sede di gara, fermo restando che il piano dovrà essere adeguato alla tipologia ed esigenze dell'utenza da accogliere secondo quanto previsto dalle effettive iscrizioni pervenute alla ditta nell'anno educativo in corso. Il Comune potrà chiedere alla Ditta di apportare al piano le modifiche (variazioni, integrazioni, ecc..) considerate necessarie nel caso in cui il piano stesso non sia ritenuto perfettamente adeguato ai fabbisogni del servizio e la Ditta è tenuta ad accogliere dette modifiche nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato.

**2.** Durante l'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta a:

**a.** provvedere all'addestramento, impiego, controllo, coordinamento, formazione ed aggiornamento professionale del personale. Provvede inoltre alle sostituzioni del personale assente e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, del personale cessato, con modalità idonee a garantire la continuità e qualità del servizio;

**b.** provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;

**c.** gestire i sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti antincendio (controllo estintori, controllo porte REI, controllo dispositivi aperture antipanico, controllo impianto rilevazioni incendi, controllo rilevatore gas);

**d.** provvedere alla gestione e conduzione di impianti termici e di produzione acqua calda sanitaria e degli impianti di climatizzazione estiva (pulizia e sanificazione dei ventilconvettori e sostituzione dei filtri aria);

**e.** manutenzione periodica e verifica biennale piattaforma elevatrice;

**f.** trasmettere al Comune entro il 31 agosto antecedente all'inizio degli anni educativi successivo al primo, l'elenco delle unità lavorative adibite all'espletamento del servizio; per le unità che risultano adibite al servizio per la prima volta in ciascuno dei successivi anni di attività, la Ditta dovrà trasmettere, unitamente all'elenco, i documenti precisati nel precedente comma 1, lett. b), contenenti tutti i dati ivi previsti;

- g.** trasmettere entro il 15 settembre degli anni di contratto successivi al primo, il piano organizzativo annuale del servizio con i contenuti e nel rispetto dei criteri, degli obblighi e delle procedure di cui al precedente comma 1, lett. c);
- h.** trasmettere al Comune, entro il mese di novembre di ogni anno, il piano della formazione del personale adibito al servizio, unitamente al calendario di svolgimento delle attività e ai relativi programmi e docenti;
- i.** aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale di cui alla precedente lett. c) in caso di inserimento di nuovi operatori in corso d'anno, per i quali dovrà essere prodotta la documentazione di cui al precedente comma 1 lett. b) nonché la nota relativa alla giustificazione della sostituzione, come previsto dall'art. 10, comma 5;
- j.** fare uso dei locali e delle pertinenze del nido d'infanzia esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Capitolato e nel più rigoroso rispetto della loro destinazione;
- k.** provvedere alla raccolta ed al deposito dei rifiuti nelle modalità e luoghi indicati dal Comune;
- l.** provvedere alla custodia dei locali, delle loro pertinenze e dei beni in dotazione agli stessi;
- m.** provvedere alla fornitura della massa vestiaria ai propri operatori, compresi gli eventuali DPI e i cartellini identificativi;
- n.** provvedere all'approvvigionamento delle derrate alimentari e degli ulteriori articoli, beni e materiali necessari per la produzione e distribuzione dei pasti e delle merende, come meglio precisato nel successivo art. 12;
- o.** provvedere alla compilazione ed alla regolare tenuta dei seguenti registri:
- registro contenente i nominativi degli operatori in servizio nel nido d'infanzia, il relativo profilo professionale e le mansioni assegnate a ciascuna unità, l'orario di lavoro osservato da ciascuna unità, nonché le annotazioni giornaliere relative alle presenze, alle assenze e alle sostituzioni del personale stesso; detto registro dovrà essere inoltre aggiornato tempestivamente con l'elenco nominativo del personale in caso di inserimento di nuovi operatori in corso d'anno;
  - registro giornaliero della frequenza, contenente i nominativi dei bambini accolti nel nido d'infanzia, la sezione di appartenenza, l'annotazione presenze/assenze e gli ulteriori spazi necessari per la rilevazione della fascia oraria effettivamente frequentata da ciascun bambino e per le motivazioni che giustificano le assenze prolungate;
  - registro riepilogativo mensile dei dati relativi alle assenze/presenze dei bambini accolti nel nido d'infanzia;
  - registro carico e scarico dei beni di consumo forniti dall'Aggiudicatario;
  - registri delle verifiche periodiche in materia di sicurezza;
- p.** inoltrare le segnalazioni di eventuali disfunzioni o guasti verificatisi alle strutture e/o agli impianti tecnologici ai competenti referenti comunali;
- q.** provvedere alla pulizia e al riordino dei locali durante l'orario di apertura del nido d'infanzia, al termine dei periodi dedicati allo spuntino, pasto, merenda e alle attività sporchevoli effettuate dai gruppi di bambini ed alla pulizia e disinfezione di tutte le superfici del nido d'infanzia in un ambito orario successivo al termine dell'orario di funzionamento del servizio.
- r.** provvedere tempestivamente agli eventuali interventi di disinfestazione/derattizzazione dei locali ove necessario;
- s.** assicurare lo svolgimento delle operazioni di lavaggio, eventuale confezionamento e rammendo, stiratura, piegatura e corretto immagazzinamento di tovagliati ed altri articoli di teleria necessari al regolare funzionamento del servizio;
- t.** presentare al Comune al termine di ogni anno di attività (e comunque al massimo entro il 15 agosto di ogni anno) una relazione a consuntivo sul servizio svolto;
- u.** istituire e utilizzare l'albo come strumento di informazione e trasparenza nei confronti dell'utenza attraverso l'affissione allo stesso della seguente documentazione (per i documenti



voluminosi è sufficiente la copia del frontespizio del documento e una dicitura di rinvio alle regole per la consultazione dei documenti in versione integrale):

- copia SCIA;
- Carta dei servizi;
- progetto educativo – organizzativo;
- norme igieniche e di salute in collettività;
- copia autorizzazione sanitaria relativa al servizio di mensa;
- elenco nominativo del personale con relative qualifiche ed organigramma;
- menù quadrisettimanale seguito nel nido e menù del giorno;
- piano di evacuazione e di emergenza con i nominativi del referente per la gestione della sicurezza;
- avvisi relativi ai calendari degli incontri con le famiglie;
- ogni altra comunicazione formale indirizzata alla generalità degli utenti del nido d'infanzia da parte del Comune o da parte della Ditta appaltatrice del servizio;

**v.** garantire all'utenza la consultabilità di tutti i documenti di cui alla precedente lett. r) nel loro testo integrale;

**w.** modificare, laddove occorra, in corso d'anno l'organizzazione del servizio di nido d'infanzia prevista nel piano organizzativo annuale del servizio, in funzione delle necessità e delle effettive esigenze dei bambini ammessi al nido d'infanzia in ossequio al principio della centralità del bambino;

**x.** attivare iniziative volte a promuovere e realizzare il raccordo e la collaborazione con gli altri nidi convenzionati, con le scuole dell'infanzia, con i servizi territoriali con i quali si rende necessario mantenere costanti rapporti ai fini della migliore gestione del nido d'infanzia;

**y.** utilizzare e far utilizzare dagli utenti l'area esterna di pertinenza del nido d'infanzia nel rispetto delle disposizioni impartite dai competenti servizi del Comune;

**z.** svolgere periodicamente le attività di monitoraggio e di valutazione dell'andamento complessivo del servizio e di rilevazione/misurazione del gradimento.

## **ART. 12 SERVIZIO DI RISTORAZIONE.**

- 1.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del D.P.Reg. FVG 230/2011 in base al quale i pasti per i bambini fra i 3 e i 12 mesi devono essere confezionati in loco, il servizio di ristorazione dovrà prevedere la gestione interna della cucina. Tutte le operazioni di manipolazione cottura e somministrazione degli alimenti dovranno essere effettuate tenendo conto di elevati standard di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.
- 2.** Le derrate alimentari dovranno essere rispondenti alla migliore qualità e genuinità (produzioni locali, garanzia di tracciabilità della filiera, prodotti di agricoltura biologica, ecc). Tutti gli alimenti dovranno essere corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare.
- 3.** I menù e le relative grammature, rispondenti alle necessità dei bambini (anche diete personalizzate per bambini affetti da particolari patologie), dovranno essere messi a disposizione dei genitori.
- 4.** L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche autorizzate dall'Azienda sanitaria.
- 5.** Il Concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

6. Il personale addetto alla confezione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria deve essere in possesso di adeguata esperienza e capacità.
7. La Ditta dovrà dotarsi di un sistema di documentazione al fine di realizzare una sistematica attività di verifica e valutazione dei progetti individualizzati e delle iniziative realizzate.

#### **ART. 13 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREA ESTERNA.**

1. La pulizia dovrà essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. I prodotti usati dovranno essere di prima qualità, atossici, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, non dovranno alterare i materiali con cui vengono a contatto e dovranno garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.
2. La pulizia comprenderà i locali, gli arredamenti e qualsiasi attrezzatura e materiale presenti nel nido. Il servizio consiste nella pulizia, sanificazione, sterilizzazione da effettuarsi più volte al giorno secondo le necessità in relazione al tipo di operazione/attività ed alle frequenze dei bambini, tenuto conto delle diverse tipologie delle aree.
3. Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria le pulizie generali necessarie al momento dell'avvio del servizio del nido.
4. È a carico della Ditta la manutenzione dell'area verde esterna, giochi compresi, di pertinenza del nido d'infanzia.

#### **ART. 14 UTENZE E FORNITURE.**

1. Tutte le utenze saranno interamente sostenute dalla Ditta concessionaria. Spetta ugualmente al concessionario il pagamento della TARI, o tributo analogo.
2. Spetta al concessionario provvedere alla fornitura dei seguenti materiali:
  - materiale occorrente per la regolare ed efficace esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione dei locali;
  - materiali di consumo utilizzati nei servizi igienici del nido d'infanzia (sapone liquido, carta igienica, salviette di carta, ecc.);
  - materiale igienico-sanitario necessario per la cura dei bambini (creme, saponi, asciugamani, ecc. ad eccezione dei pannolini che saranno forniti dai genitori);
  - materiale di cancelleria;
  - materiale didattico e piccoli giochi;
  - materiale di teleria e merceria;
  - materiale di cucina e refettorio;
  - materiale per le dotazioni delle cassette di pronto soccorso. I prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti ed essere corredati dalle relative schede informative tecniche e tossicologiche.

#### **ART. 15 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE.**

1. Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:
  - il pagamento del prezzo annuale a titolo di compartecipazione al costo del mantenimento del servizio, sulla base di quanto offerto in sede di gara;
  - la copertura assicurativa dell'immobile dei beni di proprietà del Comune e per i rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà;

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili, esclusa la piccola manutenzione, specificando che saranno a carico del concessionario tutti i piccoli interventi edili ed impiantistici necessari al regolare funzionamento e per l'evidente decoro della struttura;
- la manutenzione straordinaria dell'impiantistica, esclusa la piccola manutenzione (art. 1609 cod. civ.);
- la messa a disposizione e l'eventuale sostituzione dei grandi elettrodomestici per cucina (lavastoviglie, frigoriferi..) in caso di guasto non riparabile;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla proprietà.

#### **ART. 16 FORNITURA DI ARREDI.**

1. L'aggiudicatario deve presentare una soluzione progettuale di arredo dei locali e provvedere alla fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature, come presentato in sede di offerta, con l'obbligo di fornire almeno i mobili indicati nell'allegato B.
2. Al termine del contratto tutti i mobili e le attrezzature di cui all'allegato B, così come quelli eventualmente forniti in sede di offerta o successivamente, rimarranno di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa pretendere alcunché in proposito.
3. Gli arredi dovranno rispettare le caratteristiche minime indicate nell'allegato B, essere realizzati a regola d'arte, nel pieno rispetto delle normative vigenti nella Comunità europea ed essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori della struttura a cui sono destinati (certificazione classe ignifuga E1). Le misure indicate nell'allegato B sono da considerarsi di riferimento. La misura deve comunque avvicinarsi al valore indicato. I colori di tavoli, sedie e mobili dovranno essere neutri (faggio o similari). Agli arredi indicati potranno essere aggiunti oggetti di design.
4. All'atto di avvio della gestione, il Comune acquisirà la documentazione idonea a comprovare la conformità dei prodotti offerti alle normative di sicurezza vigenti.
5. Potrà essere fornito anche arredo usato, purché il costo ex novo dello stesso non sia superiore al 20% del costo totale di tutti i mobili richiesti nell'allegato B (costi desunti dal mercato).

#### **ART. 17 ADDIZIONI.**

1. Qualunque addizione (esclusa la fornitura di arredo di cui al precedente articolo 16) da eseguire sulla struttura ovvero all'interno della stessa deve essere previamente illustrata, con puntuale indicazione dei costi previsti, ed essere autorizzata dal Concedente. A realizzazione compiuta degli interventi devono essere prodotte, in copia autenticata, le relative fatture quietanzate. Le parti convengono che non possono venire in considerazione altri importi non documentati.
2. Alla fine della concessione, il concessionario ha diritto di togliere le addizioni purché ciò non provochi nocumento e salvo che il concedente preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso, il valore delle addizioni al momento della cessazione della concessione, quale che ne sia la causa, sarà riconosciuto al Concessionario nella misura pari al costo residuo da ammortizzare determinato con i criteri stabiliti dal Ministero delle Finanze con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 e modificati con Decreto Ministeriale del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 1996.
3. In ogni caso l'importo dell'indennità a compensazione non può eccedere la somma ora stabilita di € 3.000,00.
4. Nulla è dovuto per addizioni non concordate.

## **ART. 18 TARIFFE E PAGAMENTI.**

1. Spettano al Concessionario tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio.
2. Il concessionario applicherà agli utenti che usufruiranno del servizio di base (tempo pieno 8:00/16:00 e tempo parziale: 8:00/13:30) le tariffe mensili derivanti dall'offerta economica presentata.  
Il concessionario potrà stabilire autonomamente costi per servizi complementari (ampliamento orari di apertura, servizi aggiuntivi offerti in sede di gara); eventuali costi aggiuntivi non rientrano nelle rette di base e non potranno essere oggetto di contributo per le famiglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del presente capitolato. Nulla vieta che l'ampliamento di orario sia compreso nella retta base.
3. Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al Concessionario. Il Comune non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza, né si assumerà responsabilità al riguardo.
4. Non è ammessa la revisione del corrispettivo per il primo anno della concessione, mentre a partire dal secondo anno, le tariffe potranno essere aggiornate ad espressa richiesta del Concessionario in funzione dell'aumento del costo della vita di cui all'indice ISTAT FOI annuale. Il mese preso a riferimento sarà settembre dell'anno precedente.
5. Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sul Comune riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.

## **ART. 19 FORME DI FINANZIAMENTO.**

1. Il contratto è finanziato mediante riscossione diretta del Concessionario dall'utenza.
2. Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del nido d'infanzia consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il Concessionario provvederà a richiedere la retta e le quote mensile accessorie fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.
3. Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tal fine spetta al concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'amministrazione concedente.
4. Per il Comune dovrà essere possibile, in qualsiasi momento prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea predisposta al riguardo.

## **ART. 20 PREZZO DI GESTIONE.**

1. Il Comune riconosce alla ditta concessionaria un prezzo ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ex art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella misura massima di € 20.000,00 all'anno, e comunque pari al prezzo proposto in sede di gara e che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, oltre alla concessione senza oneri dell'immobile.
2. Tale prezzo sarà erogato a fronte di regolare fattura per l'anno 2020, successivamente all'avvio del servizio, pro quota entro il 1 dicembre. Negli anni successivi sarà erogato in un'unica soluzione a seguito della presentazione della relazione di cui all'art. 11, comma 2, lett. q) del presente capitolato. Nell'anno 2024 il prezzo sarà calcolato pro quota.
3. Nessun prezzo sarà dovuto qualora non venga erogato alcun servizio agli utenti.

4. Qualora dopo due anni dall'avvio del servizio, non si raggiunga una quota di almeno quattordici bambini iscritti, il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto (prendendo a riferimento il numero di 25 iscritti).

#### **ART. 21 CONSEGNA DEI LOCALI E RICONSEGNA AL TERMINE DEL SERVIZIO.**

1. Il Comune concede in comodato alla Ditta i locali del nido dotati di grandi elettrodomestici della cucina.
2. La dotazione dovrà essere integrata con arredi, attrezzature, utensileria necessarie a garantire il normale svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalla proposta di gestione. Il materiale e gli arredi che verranno implementati diventeranno patrimonio del Comune secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16.
3. La Ditta concessionaria prende in consegna i locali, ogni loro pertinenza e gli impianti tecnologici posti a servizio degli stessi, nello stato di fatto e di diritto risultanti al momento della consegna dei locali medesimi.
4. All'atto della consegna dei locali e a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente dagli incaricati designati da ciascuna Parte, viene redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle Parti un verbale di consegna dei beni e di constatazione dello stato di fatto in cui essi si trovano. A detto verbale sarà allegato l'elenco dei beni di proprietà comunale e dei beni acquistati dal concessionario per lo svolgimento del servizio, che rimarranno di proprietà comunale.
5. I locali vengono consegnati alla Ditta in condizioni conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché muniti delle autorizzazioni e certificazioni prescritte; copia di tale documentazione viene consegnata alla Ditta stessa prima dell'avvio della gestione.
6. Il Comune comunicherà alla Ditta il luogo, il giorno, l'ora in cui sarà effettuata la consegna dei locali ai fini dell'avvio del servizio e per il contestuale sopralluogo di cui ai precedenti commi. Qualora la Ditta non si presentasse, senza giustificato motivo, alla suddetta consegna, il Comune potrà disporre senza ulteriori formalità, la decadenza dall'aggiudicazione del servizio, incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patienti.
7. La Ditta si impegna ad utilizzare i locali, gli impianti e i beni ricevuti in consegna secondo la loro natura e funzione, a conservarli e a mantenerli in condizioni di piena funzionalità ed efficienza e, infine, a riconsegnarli, allo scadere del rapporto contrattuale, nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il naturale deterioramento derivante dal tempo e dall'uso cui i beni sono per loro natura destinati. All'atto della riconsegna della struttura verrà redatto in contraddittorio fra le Parti un verbale di riconsegna dei beni e di constatazione dello stato di fatto e delle condizioni in cui essi si trovano.

#### **ART. 22 AVVIAMENTO.**

1. A conclusione della durata della presente nulla sarà dovuto al Concessionario a compensazione per l'avviamento della struttura e della gestione.

#### **ART. 23 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.**

1. L'Aggiudicatario promuove ed organizza assemblee con i genitori e individua spazi idonei di informazione e partecipazione sull'attività svolta.
2. L'Aggiudicatario organizza degli eventi festivi e momenti di formazione cui normalmente partecipano anche i genitori.

## **ART. 24 DOVERI DI COLLABORAZIONE E CON ALTRI SOGGETTI TERRITORIALI.**

1. L'Aggiudicatario deve intrattenere rapporti costanti e proficui con le diverse strutture sociosanitarie dell'Azienda sanitaria competente, con i Servizi sociali del Comune di Aviano, con gli Istituti di formazione per lo svolgimento dei tirocini professionali e di studio, con le istituzioni sociali private e con la direzione didattica dell'Istituto Comprensivo per curare il passaggio dei bambini alle scuole dell'Infanzia presenti nel territorio comunale.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire la sua collaborazione alla stesura di progetti o piani dello sviluppo di politiche per l'infanzia (da zero a tre anni), nonché a partecipare alle attività educative organizzate in ambito comunale e/o del territorio.

## **ART. 25 INSERIMENTO DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.**

1. L'Aggiudicatario è tenuto a mettere in essere tutte le misure organizzative utili e necessarie per attuare la piena integrazione dei bambini diversamente abili in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente.

## **ART. 26 CONTROLLI.**

1. Il Comune si riserva, con le più ampie facoltà di azione e nei modi ritenuti idonei, di disporre in qualsiasi momento e senza preavviso, direttamente oppure tramite soggetto incaricato, l'ispezione delle strutture, nonché di verificare il grado di soddisfazione sia da parte del personale sia da parte dell'utenza, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e dell'utenza, e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.

## **ART. 27 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.**

1. L'Aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune.
2. In caso di sciopero del personale, il Comune dovrà essere avvisato con almeno quattro giorni di anticipo.
3. L'interruzione del servizio deciso dal Comune e/o dalla autorità competenti per cause di forza maggiore non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo al Comune.

## **ART. 28 TUTELA DEI LAVORATORI.**

1. L'Aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione.
2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. L'Aggiudicatario è tenuto altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
4. Il Comune potrà richiedere al concessionario in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
5. L'impresa concessionaria si impegna a presentare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
6. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento della concessione alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.
7. Il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.

#### **ART. 29 PIANO DI SICUREZZA DEL SERVIZIO.**

1. La Ditta aggiudicataria, entro il 20° giorno successivo alla data di consegna del servizio dovrà presentare al Comune il Piano di sicurezza del servizio del nido d'infanzia con i seguenti contenuti minimi:
  - a. identificazione e descrizione del servizio;
  - b. individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
  - c. relazione illustrativa dell'analisi e della valutazione dei rischi riferiti ai locali del nido e allo svolgimento del servizio;
  - d. il quadro delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi derivanti dall'esecuzione del servizio sia per i lavoratori che per i piccoli utenti;
  - e. il piano organizzativo per i servizi di gestione delle emergenze e primo soccorso. Il suddetto documento dovrà essere predisposto tenendo conto della specificità dei locali in questione, correlata alla loro destinazione d'uso (nido d'infanzia).
2. Il Piano di sicurezza del servizio di cui al precedente comma qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere adeguato ed aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dal Comune stesso.
3. La Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle norme poste a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi ed in particolare di quelle previste dal D.Lgs. 81/08. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.
4. La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgere il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde

preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

5. Le attività di gestione del servizio di nido d'infanzia, ai fini della salvaguardia delle persone e della tutela dei beni contro i rischi d'incendio, dovranno essere svolte nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Interno 16/07/2014.
6. Il concessionario, in quanto consegnatario del bene, dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando di verificare lo stato complessivo degli impianti sia ai fini della sicurezza che della funzionalità e ha l'obbligo di segnalare ogni anomalia o stato di pericolo.
7. In merito all'eventuale presenza di rischi interferenziali, si precisa che la valutazione degli stessi è stata effettuata escludendone l'esistenza. Pertanto non si ritiene necessario redigere il DUVRI.

### **ART. 30 CAUZIONE DEFINITIVA.**

1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, la Ditta si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii., ammontante, pertanto, a Euro ----- (---,00).
2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
3. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
  - a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta del Comune, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
  - b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
  - c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile al Comune garantito;
  - d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c..
5. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Comune, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.



7. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della cauzione provvisoria.

### **ART. 31 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE.**

1. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare al Comune, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima dell'avvio del servizio, alla stipula delle seguenti coperture assicurative con validità temporale per tutta la durata dell'appalto:
  - A) polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni che venissero causati durante l'esecuzione del servizio a terzi comunque presenti nella struttura (ritenendo compresa fra i terzi anche il Comune e con gli utenti considerati terzi fra loro) o a cose del Comune o di terzi, per un importo non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose, ferma restando la responsabilità della Ditta anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali;
  - B) polizza responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per un importo non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per persona;
  - C) polizza infortuni cumulativa a beneficio di tutti i minori frequentanti il nido d'infanzia, prestata per almeno per le seguenti garanzie e con i seguenti massimali:
    - Caso Morte € 100.000,00.=
    - Caso Invalidità Permanente € 150.000,00.=
    - Rimborso spese da infortunio € 2.000,00.=
3. In alternativa alle polizze di cui al precedente 2° comma lett. A e B, la Ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche e produrre una appendice alle polizze (o una specifica dichiarazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto. La polizza RCT/RCO già attivata dovrà prevedere massimali non inferiori a quelli fissati dal comma 2), lett A e B del presente articolo per quelle specifiche e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
4. L'esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
5. La polizza di cui al 2° co. lett. C. dovrà coprire ogni infortunio che possa occorrere ai bimbi frequentanti il nido d'infanzia, sia in sede che durante le eventuali attività promosse all'esterno dell'edificio (ivi comprese le uscite nel territorio).
6. Copia conforme all'originale delle polizze assicurative e/o della appendice di cui al 3° comma dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto.
7. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al 2° comma (e conseguente impossibilità di adempiere a quanto previsto dal 6° comma), il Comune potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, fatta salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

### **ART. 32 PENALITÀ ESECUZIONE IN DANNO.**

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del capitolato.
2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'aggiudicatario non fossero ritenute soddisfacenti dal Comune, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- a. reiterati ritardi o uscite anticipate ingiustificate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 300,00 ogni tre violazioni;
  - b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
  - c. mancata sostituzione di operatori richiesta dal Comune per i motivi di cui all'art. 10 del presente capitolato, ovvero ritardo nella sostituzione: € 300,00 per ciascuna violazione;
  - d. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ciascuna violazione;
  - e. utilizzo di operatori anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 400,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
  - f. sostituzione durante l'anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative del concessionario in mancanza di comunicazione all'amministrazione: € 250,00 per ogni violazione;
  - g. mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata: € 300,00;
  - h. mancata effettuazione del servizio già attivato per cause non riconducibili alla forza maggiore: € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio, fino ad un massimo di 15 giorni;
  - i. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00 per ogni violazione;
  - j. per ogni violazione di quanto stabilito dai menù e dalle tabelle delle grammature: € 500,00;
  - k. per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate, delle pietanze, il riciclo e quant'altro previsto dalla normativa in materia: € 1.500,00;
  - l. per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 1.500,00.
3. Il Comune provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo PEC invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e dal progetto tecnico presentato dalla Ditta stessa e a presentare, se ritenuto, entro un termine non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
  4. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, risultino accertati da parte del Comune casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale irrognerà una penale secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
  5. Le penali saranno rimosse con apposta PEC di richiesta, ovvero mediante trattenuta sulla cauzione. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante PEC con invito a reintegrare la cauzione stessa.
  6. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio il Comune potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico della Ditta aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
  7. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera inviata a mezzo PEC. Nei casi di cui al presente comma, qualora la Ditta non faccia pervenire al Comune le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di

sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune, quest'ultimo potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della Ditta inadempiente.

8. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi e reiterati casi di inadempimento contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 34, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

### **ART. 33 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE.**

1. In caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine prescritto, il Comune potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria approvata a conclusione della gara, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento di tutti conseguenti danni.
2. Il Comune potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria non si ponga in regola con l'adempimento stabilito nell'art. 31 (obbligo di stipulazione di polizze assicurative), riservandosi in tal caso di chiedere il risarcimento di tutti i conseguenti danni.
3. Il Comune potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione del servizio nel caso previsto dall'art. 21 del presente Capitolato.

### **ART. 34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - a. ripetute violazioni (minimo tre) dei patti contrattuali o alle disposizioni di legge e di regolamento relative al servizio;
  - b. interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato non autorizzata dal Comune e non dipendente da causa di forza maggiore. In ogni caso, il concessionario dovrà garantire la chiusura dell'anno scolastico;
  - c. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
  - d. violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto di cui all'articolo 36;
  - e. mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art. 30, comma 6 del presente capitolato;
  - f. mancato avvio del servizio da parte della ditta a far data dal 31.12.2020;
  - g. venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
  - h. grave violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
2. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

### **ART. 35 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA.**

1. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto, se richiesto dal Comune; in tal caso resta fermo quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative e la cauzione definitiva.

### **ART. 36 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE.**

1. Al concessionario non è consentito di subconcedere o di cedere a terzi la gestione del nido d'infanzia.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. 31.03.2006, n. 6 è consentito, nei termini massimi del 40% dell'importo complessivo del contratto, solamente di subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, l'igiene dei locali e delle attrezzature, il servizio di refezione e la fornitura degli arredi. Ciò secondo precisa indicazione, esclusivamente se e in quanto contenuta nell'istanza/dichiarazione per la partecipazione alla gara.

### **ART. 37 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.**

1. Si precisa che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, s.m.i.), relativamente al presente contratto l'aggiudicatario dovrà accendere presso banche o presso Poste Italiane Spa, uno o più conti correnti "dedicati", anche in via non esclusiva. La medesima ditta si impegna a comunicare al settore competente, gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa ditta provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, il Settore competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio (presso l'INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria. Qualora tale condizione non si verificasse per due volte consecutive, l'Amministrazione sospenderà la liquidazione delle fatture in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale (art. 6, c.8, DPR n. 207/2010).

### **ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

1. La Ditta concessionaria in tutte le sue componenti impegnate nell'esecuzione del servizio ed il personale comunque impiegato nel servizio sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e all'osservanza del dovere di riservatezza su tutte le notizie e le informazioni di cui si viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni inerenti all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.
2. Sono ammesse, nel contesto delle attività di realizzazione dei programmi educativi e didattici riprese fotografiche o videofotografiche, registrazioni audio, raccolte di disegni, elaborati e materiali vari che riguardano i bambini frequentanti, ai soli fini del perseguimento delle finalità proprie dell'ente e previo rilascio da parte dei genitori del relativo consenso in base alla normativa sulla privacy.

### **ART. 39 FORO COMPETENTE.**

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto sarà competente il Foro di Pordenone.

#### **ART. 40 SPESE CONTRATTUALI.**

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante del Comune.
2. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione vigente.

#### **ART. 41 DISPOSIZIONI FINALI.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

#### **ALLEGATI:**

- all. 1 – Planimetria edificio
- all. 2 – Planimetria spazi interni
- all. 3 – elenco arredo